

CAMB/2018/3 del 31 gennaio 2018

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione dell'Accordo preliminare alla costituzione di servitù per la posa e il mantenimento della condotta a servizio della Valle del Conca da San Giovanni in Marignano a Morciano di Romagna, in variante non sostanziale del progetto definitivo approvato.

**Il Presidente
F.to Sindaco Tiziano Tagliani**

CAMB/2018/3

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2018 il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 15:00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2018/0000528 del 26/01/2018.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	Barbieri Patrizia	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
3	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	P
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
5	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
6	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
7	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
8	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
9	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione dell'Accordo preliminare alla costituzione di servitù per la posa e il mantenimento della condotta a servizio della Valle del Conca da San Giovanni in Marignano a Morciano di Romagna, in variante non sostanziale del progetto definitivo approvato.

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare art. 158-bis inserito con art. 7, comma 1, lett. h), D.L. 12 settembre 2014, n. 133;
- D.P.R. 08/06/2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- la L.R. 19/12/2002, n. 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri", in particolare artt. 8 - 14 e artt. 15 - 19

premessato che:

- in forza di apposita "Convenzione per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini" perfezionata in data 30 dicembre 2008 (e avente scadenza il 31 dicembre 2023) tra le Agenzie d'Ambito di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini e Romagna Acque Società delle

Fonti S.p.A., a quest'ultima è stato demandato il compito di realizzare l'opera acquedottistica il cui progetto è denominato: "Acquedotto della Romagna - 4LSUB23 - Realizzazione della nuova condotta a servizio della Valle del Conca da San Giovanni in Marignano a Morciano di Romagna – I° Lotto - "CUP E32G05000180005" nei Comuni di San Giovanni in Marignano (RN) e Morciano di Romagna (RN), curando anche ogni occorrente connessa procedura;

- Romagna Acque, precedentemente all'entrata in vigore del disposto dell'art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha trasmesso il progetto definitivo predisposto alle allora competenti Amministrazioni Comunali ai fini dell'approvazione con effetti di apposizione del vincolo espropriativo e di dichiarazione di pubblica utilità; in particolare ciò è avvenuto dapprima in data 12 marzo 2010 (a seguito di approvazione in linea tecnica da parte del C.d'A di Romagna Acque con delibera n. 7 in data 21 gennaio 2010) e quindi in data 8 agosto 2014 a seguito di nuova approvazione in linea tecnica da parte del C.d'A di Romagna Acque (con delibera n. 170 in data 28 novembre 2013) resasi necessaria per le variazioni progettuali apportate su richiesta delle stesse Amministrazioni comunali interessate;
- il progetto definitivo dell'opera pubblica veniva quindi inserito nel Piano d'Ambito del SII approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 30 del 28 aprile 2014;
- in particolare detto progetto (1° lotto) prevede la realizzazione di una condotta in ghisa sferoidale DN 500 in uscita dalla cabina dell'Acquedotto della Romagna dell'Ordoncione, in Comune di San Giovanni in Marignano ed arrivo nel serbatoio del Belvedere, ubicato in Comune di Morciano di Romagna, per una lunghezza complessiva di circa 7.800 (settemilaottocento) metri, garantendo così il collegamento diretto all'Acquedotto della Romagna dei Comuni di San Giovanni in Marignano e Morciano di Romagna;
- a seguito dell'introduzione dell'art. 158-bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in data 6 agosto 2015, con apposito "Addendum" alla Convenzione sopra richiamata, ATERSIR ha conferito a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. - quale Gestore del Servizio Idrico di Fornitura di Acqua all'Ingrosso - delega all'esercizio di tutti i poteri espropriativi e, più in generale, ablatori, anche di natura interinale e/o temporanea istituzionalmente spettanti alla stessa Agenzia ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia (D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. e L.R. Emilia Romagna n. 37/2002 e ss.mm.ii.) e funzionali alla realizzazione degli interventi, con particolare riferimento a tutti gli adempimenti preliminari e conclusivi della procedura espropriativa, mantenendo, come per legge, il potere di approvazione dei progetti attraverso indizione di apposita Conferenza di servizi;
- non essendosi perfezionata - anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 158-bis richiamato - l'approvazione del progetto definitivo da parte dei Comuni di San Giovanni in Marignano e di Morciano di Romagna, Romagna Acque presentava istanza in tal senso ad ATERSIR (con Nota prot. G.AT/2014/8073 in data 24 dicembre 2014);
- conseguentemente ed in attuazione della predetta delega, Romagna Acque, in data 14 settembre 2015, inviava alle ditte proprietarie delle aree interessate (per espropriazione

e/o occupazione e/o asservimento) dalla realizzazione degli interventi Comunicazione (ex artt. 8 L.R. 37/2002 e 16 D.P.R. 327/2001) di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori relativi alla realizzazione della nuova condotta a servizio della Valle del Conca da San Giovanni in Marignano a Marciano di Romagna -1° Lotto e di deposito (presso il proprio Ufficio Espropri nonché presso le sedi dei Comuni interessati) della relativa documentazione, anche al fine di consentire la formulazione di eventuali osservazioni da parte degli aventi diritto; con ciò precisando che l'approvazione del progetto definitivo conseguente all'esito dei lavori di apposita Conferenza di Servizi avrebbe comportato apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità;

- Romagna Acque provvedeva altresì a dare notizia dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e dell'avvenuto deposito dei relativi elaborati con specifica pubblicazione sul BURERT n. 244 del 23 settembre 2015 (parte seconda) nonché su due quotidiani;
- a seguito di Comunicazione di avvio del procedimento veniva inviata a mezzo raccomandata A/R in data 14 settembre 2015 al Signor ZAGHINI FRANCESCO e la Società "STUDIO CASA S.A.S. DI MAURI CARLO E C." in qualità di comproprietari delle aree interessate dall'intervento aveva luogo la fase partecipativa ex artt. 8 L.R. 37/2002 e 16 D.P.R. 327/2001 la cui conclusione veniva comunicata all'Agenzia ed ai Comuni interessati in data 14 dicembre 2015 la conclusione della. Romagna Acque provvedeva quindi alla rimodulazione tecnica del progetto definitivo dell'intervento tenendo conto delle osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni;
- Romagna Acque provvedeva, con Delibera del C.d'A. n. 2 del 21 gennaio 2016, ad approvare il progetto definitivo - così come aggiornato a conclusione della fase partecipativa - comprensivo di apposito elaborato di sintesi delle osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni per poi inoltrare ad ATERSIR, in data 27 gennaio 2016, formale richiesta di approvazione del progetto con effetti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;
- in data 25 febbraio 2016 veniva indetta da ATERSIR Conferenza di Servizi ex art. 158-bis del d.lgs. 152/2006 (con la partecipazione, tra gli altri, dei Comuni di San Giovanni in Marignano e Morciano di Romagna) con sedute tenutesi in data 24 marzo 2016, 21 novembre 2016 e 6 aprile 2017;
- ad esito della predetta Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso espressi dalle competenti Amministrazioni (Comune di San Giovanni in Marignano; Comune di Morciano di Romagna; Provincia di Rimini; Autorità di Bacino Marecchia-Conca; Consorzio di Bonifica della Romagna; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì- Cesena e Rimini; Comando Logistico dell'Esercito, Ufficio Movimenti e Trasporti; Comando Militare Esercito Emilia Romagna; Aeronautica Militare Comando Prima Regione Aerea) ivi compresi i pareri funzionali al rilascio delle autorizzazioni per la gestione dei cantieri e

delle nuove opere (AUSL della Romagna; E-Distribuzione S.p.A.; Hera S.p.A.; Snam Rete Gas; ADRIGAS S.p.A.; Terna S.p.A.), l'Agenzia, con Determina del Direttore n. 79 in data 9 maggio 2017, ha approvato il progetto definitivo dell'intervento "Realizzazione della nuova condotta a servizio della Valle del Conca da San Giovanni in Marignano a Morciano di Romagna - 1° Lotto", nei Comuni di San Giovanni in Marignano (RN) e Morciano di Romagna (RN), comportante dichiarazione di pubblica utilità, variante agli strumenti urbanistici finalizzata all'apposizione del vincolo espropriativo e titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera; con ciò demandando a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., in qualità di soggetto delegato ai sensi dell'art. 158-bis c. 3 del D.Lgs. 152/2006, l'effettuazione di tutte le successive attività relative al procedimento;

- in detta veste Romagna Acque ha provveduto in data 9 giugno 2017 a comunicare - ai sensi degli artt. 18 della L.R. 37/2002 e 20, comma 1, del D.P.R. 327/2001 - l'avvenuta approvazione del progetto definitivo a tutte le ditte proprietarie delle aree interessate dall'intervento;

considerato che:

- le aree di cui sono comproprietari, in ragione di 1/2 (un mezzo) indiviso ciascuno, la Società "STUDIO CASA S.A.S. DI MAURI CARLO E C." ed il Signor ZAGHINI FRANCESCO come meglio indicate nell'atto allegato alla presente deliberazione- sono interessate dalla realizzazione della posa della "Nuova condotta" con conseguente costituzione di una servitù d'acquedotto a favore dell'opera, occupazione temporanea delle aree asservite e di ulteriori maggiori aree contermini come da progetto destinate al cantiere di posa della condotta;
- a seguito della intervenuta approvazione da parte di ATERSIR (con Determinazione del Direttore n. 79 in data 9 maggio 2017, ritualmente notificata da Romagna Acque alle ditte proprietarie delle aree interessate) del progetto definitivo dell'opera con dichiarazione di pubblica utilità, in data 19 luglio 2017 il Signor ZAGHINI FRANCESCO e la Società "STUDIO CASA S.A.S. DI MAURI CARLO E C." hanno presentato osservazioni sull'indennità proposta e proposto ricorso al TAR Emilia Romagna - Bologna per l'annullamento dell'approvazione del progetto definitivo; nel relativo giudizio, attualmente pendente, si sono costituiti Romagna Acque e ATERSIR;
- in relazione al contenzioso promosso dai comproprietari delle suddette aree ed in ragione dell'oggettivo interesse pubblico alla realizzazione dell'opera funzionale alla risoluzione delle problematiche di approvvigionamento idrico dei comuni di Morciano, San Clemente, Montefiore, Gemmano, Montescudo, Monte Colombo, Romagna Acque - pur consapevole della piena adeguatezza e correttezza, tecnica e procedimentale, del proprio operato - ha ritenuto doveroso avviare un confronto con le Ditte soprarichiamate al fine di verificare eventuali affinamenti di tracciato atti a non incidere sulle attività produttive che in futuro dovessero essere assentite sulle aree interessate;

- ad esito di dette verifiche in contraddittorio Romagna Acque ha riscontrato la possibilità di realizzare il progettato acquedotto con un tracciato in variante non sostanziale interessante le sole p.lle 1291, 1292 e 1097, ciò in particolare tenendo conto delle esigenze di uso futuro di dette aree e della condivisione dei proprietari tutti ed in particolare sulla soluzione tecnica individuata e della loro manifestata disponibilità ad assentire costituzione di servitù d'acquedotto e ad accettare l'indennità loro offerta con Comunicazione prot 5647 in data 5 giugno 2017, oltre che a rinunciare al contenzioso promosso innanzi al TAR Emilia Romagna (R.G. 535/2017);
- la possibile soluzione tecnica individuata è stata dettagliatamente illustrata in quattro elaborati tecnici: All. "A" Scheda descrittiva di Servitù ditta proprietaria della particella 1097; All. "B" Scheda descrittiva di Servitù ditta proprietaria della particella 1291; All."C" Scheda descrittiva di Servitù ditta proprietaria della particella 1292 e "D" planimetria delle opere interferenti con l'Acquedotto approvato nella particella 1291;
- tali documento sono allegati all'*Accordo preliminare alla costituzione di servitù per la posa e il mantenimento della "condotta a servizio della Valle del Conca da San Giovanni in Marignano a Morciano di Romagna" in variante non sostanziale del progetto definitivo approvato*, che comporta l'interessamento di tre ditte catastali contermini di proprietà che hanno tutte manifestato la propria disponibilità ed adesione alla costituzione di servitù d'acquedotto con accettazione della relativa indennità, come descritto nell'atto di costituzione di servitù allegato all'Accordo richiamato sotto la lettera "E", con la precisazione che tale atto successivo al presente accordo, a norma dell'art 45 del D.P.R. 327/2001, costituisce interruzione della legittima procedura espropriativa a sua tempo avviata e citata in premessa;
- la concreta fattibilità della individuata soluzione tecnica come descritta sinteticamente negli Allegati "A", "B", "C" e "D" e quindi il perfezionamento dell'Atto di costituzione volontaria di servitù, di cui al richiamato Allegato E all'Accordo menzionato, sono espressamente condizionati all'acquisizione di ogni altro atto di Enti e/o Amministrazioni, competenti per legge, necessario per la realizzazione dell'opera pubblica da parte di Romagna Acque, nonché, qualora necessaria, dell'autorizzazione da parte di ATERSIR, in ragione di quanto previsto dall'art. 158-bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

ritenuto dunque:

- di approvare l'*Accordo preliminare alla costituzione di servitù per la posa e il mantenimento della "condotta a servizio della Valle del Conca da San Giovanni in Marignano a Morciano di Romagna" in variante non sostanziale del progetto definitivo approvato* allegato alla presente in forma digitale corredato dai relativi Allegati A, B, C, D ed E, ove si precisa che il perfezionamento dell'Atto di costituzione volontaria di servitù, di cui al richiamato Allegato E, è espressamente condizionato all'acquisizione di ogni altro atto di Enti e/o Amministrazioni, competenti per legge, necessario per la realizzazione dell'opera pubblica da parte di Romagna Acque, nonché, qualora necessaria,

dell'autorizzazione da parte di ATERSIR, in ragione di quanto previsto dall'art. 158-bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

- di dare conseguentemente mandato al Direttore dell'Agenzia alla sottoscrizione del riferito accordo e all'approvazione delle eventuali modifiche non sostanziali del medesimo;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare l'*Accordo preliminare alla costituzione di servitù per la posa e il mantenimento della "condotta a servizio della Valle del Conca da San Giovanni in Marignano a Morciano di Romagna" in variante non sostanziale del progetto definitivo approvato*, con i relativi allegati A, B, C, D ed E, allegato alla presente in forma digitale;
2. di dare conseguentemente mandato al Direttore dell'Agenzia alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1. e all'approvazione delle eventuali modifiche non sostanziali del medesimo;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.


REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CONDOTTA DI CHIUSURA AD ANELLO FRA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
E MORCIANO - 1° LOTTO

Opera di Pubblica Utilità: Determina Direttore ATERSIR n° 79 del 9 maggio 2017 (Art. 158 bis dlgs.152/2006)

Allegato Estratto dal "piano particellare di esproprio / asservimento / occupazione".

DATI CATASTALI al 17-05-2007								
COMUNE CENSUARIO:		San Giovanni in Marignano						
DITTA INTESTATARIA:		ANTONELLI ROBERTA nata a _____ il _____ C.F. _____						
PARTITA CATASTALE assegnata dal progetto	Foglio	Particella	Sup. S1 Servitù di passaggio MQ.	Sup. S2 Servitù di inedificabilità MQ.	Camerette interrate ; sfiaio/scarico intercettazione	paline e sfiaii controtubo o punto di misura protezione catodica	Camerette interrate ; Dissipatori o Blocchi superficiali	Alimentatore protezione catodica
A018	9	1097	239	320	1	2		
A018	9	1092	244	325	1		1	
TOTALI MQ.			483	645				

SEZIONE TIPO DELLA SERVITU'



LEGENDA CONDOTTA

- S1 = Servitù di passaggio (In asse) ml. 3.00
- S2 = Servitù di inedificabilità (in fregio al passaggio) ml. 2,00+2,00 = 4.00
- a = Piano di campagna
- b = Profondità minima generatrice superiore ml. 1.50
- c = Cavidotti per cavi trasmissione dati
- d = Diametro tubazione acquedotto mm. 500

Diametro condotta mm 500 materiale Ghisa

Note: Variazione non sostanziale di tracciato concordato con la proprietà

REDAZIONE


geom. Giovanni D'Antuono _____

IL TECNICO VERIFICATORE
di Romagna Acque Società delle Fonti








Forlì, _____

PLANIMETRIA CATASTALE

SCALA 1:2000



LEGENDA

-  aree da asservire
-  asse della condotta
-  pozzetto di sfogo
-  pozzetto di scarico
-  pozzetto dissipatore
-  palina
-  verso di percorrenza dell'acqua

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

PARTITA CATASTALE
ASSEGNATA N° A018

FOGLIO N° 9
PARTICELLE N° 1097-1092

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CONDOTTA DI CHIUSURA AD ANELLO FRA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E MORCIANO - 1° LOTTO

Opera di Pubblica Utilità: Determina Direttore ATERSIR n° 79 del 9 maggio 2017 (Art. 158 bis dlgs.152/2006)


Allegato Estratto dal "piano particellare di esproprio / asservimento / occupazione".

DATI CATASTALI al 19-07-2017

COMUNE CENSUARIO: **San Giovanni in Marignano**
 DITTA INTESTATARIA: **STUDIO CASA S.A.S. DI MAURI CARLO E C. con sede a Cattolica (RN)P.I. 00684730401**
ZAGHINI FRANCESCO nato a _____ PI _____ C.F. _____

PARTITA CATASTALE assegnata dal progetto	Foglio	Particella	Sup. S1 Servitù di passaggio MQ.	Sup. S2 Servitù di inedificabilità MQ.	Camerette interrate ; sfiato/scarico intercettazione	paline e sfiati controtubo o punto di misura protezione catodica	Camerette interrate ; Dissipatori o Blocchi superficiali	Alimentatore protezione catodica
A017/1	9	1291	274	272				
TOTALI MQ.			274	272				

SEZIONE TIPO DELLA SERVITU'



LEGENDA CONDOTTA

- S1 = Servitù di passaggio (In asse) ml. 3,00
- S2 = Servitù di Inedificabilità (In fregio al passaggio) ml. 1,40+1,60 = 3,00
- a = Piano di campagna
- b = Profondità minima generatrice superiore ml. 1.50
- c = Cavidotti per cavi trasmissione dati
- d = Diametro tubazione acquedotto mm. 500

Diametro condotta mm 500 materiale Ghisa

Note: Variazione non sostanziale di tracciato concordato con la proprietà

REDAZIONE


geom. Giovanni D'Antuono _____

IL TECNICO VERIFICATORE
di Romagna Acque Società delle Fonti


Forlì, _____

PLANIMETRIA CATASTALE

SCALA 1:2000



LEGENDA



area da asservire



asse della condotta

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

PARTITA CATASTALE
ASSEGNATA N° A017/1

FOGLIO N° 9
PARTICELLA N° 1291


REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CONDOTTA DI CHIUSURA AD ANELLO FRA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E MORCIANO - 1° LOTTO

Opera di Pubblica Utilità: Determina Direttore ATERSIR n° 79 del 9 maggio 2017 (Art. 158 bis dlgs.152/2006)

Allegato Estratto dal "piano particellare di esproprio / asservimento / occupazione".

DATI CATASTALI al 04-07-2016								
COMUNE CENSUARIO: San Giovanni in Marignano								
DITTA INTESTATARIA: SPINA ALESSANDRO nato a [redacted] il [redacted] C.F. [redacted]								
SPINA PAOLO nato a [redacted] il [redacted] C.F. [redacted]								
SPINA PIERO nato a [redacted] il [redacted] C.F. [redacted]								
PARTITA CATASTALE assegnata dal progetto	Foglio	Particella	Sup. S1 Servitù di passaggio MQ.	Sup. S2 Servitù di inedificabilità MQ.	Camerette interrante; sfiato/scarico intercettazione	paline e sfiati controlubo o punto di misura protezione catodica	Camerette interrante; Dissipatori o Blocchi superficiali	Alimentatore protezione catodica
A017	9	1090	288	383		1		
A017	9	1103	272	350		1		
A017	9	1292	227	305		1		
TOTALI MQ.			787	1038				

SEZIONE TIPO DELLA SERVITU'



LEGENDA CONDOTTA

- S1 = Servitù di passaggio (in asse) ml. 3.00
- S2 = Servitù di inedificabilità (in freggio al passaggio) ml. 2,00+2,00 = 4.00
- a = Piano di campagna
- b = Profondità minima generatrice superiore ml. 1.50
- c = Cavidotti per cavi trasmissione dati
- d = Diametro tubazione acquedotto mm. 500

Diametro condotta mm 500 materiale Ghisa

Note: Variazione non sostanziale di tracciato concordato con la proprietà

REDAZIONE


geom. Giovanni D'Antuono

IL TECNICO VERIFICATORE
di Romagna Acque Società delle Fonti

Forlì, _____

PLANIMETRIA CATASTALE

SCALA 1:2000



LEGENDA



area da asservire



asse della condotta



palina

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

PARTITA CATASTALE
ASSEGNATA N° A017

FOGLIO N° 9
PARTICELLE N° 1090-1103-1292

COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI ACQUEDOTTO

Fra i sottoscritti:

1) GOVI Ing. GUIDO, nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il giorno [REDACTED] [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Società, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma esclusivamente in rappresentanza della Società: "Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.", con sede legale in Forlì (FC) Piazza del Lavoro n.35, con capitale sociale di [REDACTED] Euro [REDACTED] 375.422.520,90 (trecentosettantacinquemilioni quattrocentoventiduemilacinquecentoventi virgola novanta), interamente sottoscritto e versato suddiviso in 726.915 (settecentoventiseimilanovecentoquindici) azioni del valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) ciascuna, Codice Fiscale e Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini 00337870406, Numero REA FO - 255969 di seguito per brevità indicata anche come "Società", nella sua veste e qualifica di Responsabile Area Lavori Affidamenti e Patrimonio all'uopo debitamente autorizzato con procura speciale che il medesimo Signor GOVI GUIDO dichiara e garantisce tuttora valida e non revocata, rilasciatagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di detta Società Signor Bernabè Tonino, nato a [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED] (questi munito dei necessari poteri a norma del vigente statuto sociale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 7 settembre 2015, delibera n.89/2015, oggetto n.3), con atto ricevuto dal Dr. Mario de Simone, Notaio in Forlì, in data 11 settembre 2015 Rep.n.49992/26343, registrato a Forlì il 14 settembre 2015 al n.6001, regolarmente iscritto al Registro

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO TERRITORIALE DI

RIMINI

Reg.to

il [REDACTED]

al N. [REDACTED] /1T

Riscossi Euro

di cui Euro

Ipotecaria.

Trascritto All'Agenzia delle

Entrate Ufficio Provinciale

Territorio

di

il

R.G. N°

R.P. N°

Imprese di Forlì il 17 settembre 2015 al prot.n.23988/2015.sociale;

2) **ANTONELLI ROBERTA** nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], residente a [REDACTED] n. [REDACTED], Codice Fiscale: [REDACTED],

3) **SPINA AVV PIERO** nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], residente a [REDACTED] n. [REDACTED], Codice Fiscale: [REDACTED],

4) **SPINA PAOLO** nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED] ([REDACTED]) via [REDACTED] n. [REDACTED], Codice Fiscale: [REDACTED],

5) **SPINA ALESSANDRO** nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], residente a [REDACTED] ([REDACTED]) via [REDACTED] n. [REDACTED], Codice Fiscale: [REDACTED],

6) **ZAGHINI FRANCESCO** nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] residente a [REDACTED] ([REDACTED]) via [REDACTED] n. [REDACTED], Codice Fiscale: [REDACTED],

7) **MAURI CARLO** in qualità di (vedasi visura camerale aggiornata) di **STUDIO CASA S.A.S. DI MAURI CARLO & C.**, partita I.V.A. 00684730401

che intervengono in questo atto quale proprietari degli immobili appresso descritti (per brevità di seguito chiamati "Concedenti").

Con il presente atto da valere a tutti gli effetti di Legge fra i contraenti e loro aventi causa a qualsiasi titolo, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

- che ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna, che svolge il ruolo di Autorità Espropriante in forza dell'Art. 158 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con determina del Direttore del 9 maggio 2017 n. 79, ha approvato il progetto definitivo "Acquedotto della Romagna - 4LSUB23 - Realizzazione della nuova condotta a servizio della Valle del Conca da San Giovanni in Marignano a Morciano di Romagna – I° Lotto - "CUP E32G05000180005 " dichiarando contestualmente l'apposizione del Vincolo Espropriativo e la Pubblica Utilità dell'opera;

II

- che in forza della Convenzione per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso, già sottoscritta in data 30 dicembre 2008 (prot. n. 9457/2008) con le Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (e s.m.i.) nell'ambito territoriale ottimale regionale istituito dall'art. 3 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 23/2011, con scadenza il 31 dicembre 2023, la Società ha il compito di realizzare l'opera acquedottistica sopra detta, acquisendo a favore dell'opera stessa anche tutti i diritti reali di proprietà o di servitù sui fondi interessati;

III

- che tale progetto definitivo dell'opera acquedottistica sopra detta, prevede: la posa della condotta sui sotto indicati terreni di proprietà dei Concedenti, la conseguente costituzione di una servitù d'acquedotto a favore dell'opera, l'occupazione temporanea delle aree asservite e di ulteriori maggiori aree

già previste dal progetto contermini a queste, tutte destinate al cantiere di posa della condotta;

IV

- che tale stralcio di opere è ricadente anche nei fondi dei Concedenti;

V

- che fra la Società e i Concedenti è stato raggiunto un accordo su soluzione tecnica di adeguamento del tracciato in variante non sostanziale, interruttivo della procedura espropriativa e per la costituzione volontaria del diritto di servitù d'acquedotto (fascia di passaggio e fascia di inedificabilità), previsto dal progetto approvato con determina del Direttore di ATERSIR del 9 maggio 2017 n. 79. La suddetta variante non sostanziale è stata approvata da ATERSIR come da nota n.... del..... ..

VI

- che tale accordo ha previsto anche i termini per consentire a Romagna Acque l'occupazione temporanea per il cantiere, di una porzione di terreno ulteriore rispetto a quella da assoggettare a servitù;

TUTTO CIÒ PREMESSO

a far parte integrante e sostanziale del presente atto da valere a tutti gli effetti di legge fra i contraenti e loro aventi causa a qualsiasi titolo, si conviene e stabilisce quanto segue.

COSTITUZIONE DI SERVITÙ D'ACQUEDOTTO

ART. 1

I Concedenti, presa cognizione del progetto di costruzione delle opere costituenti l'Acquedotto della Romagna, secondo il tracciato da essi Concedenti già conosciuto, attraverso il terreno di loro proprietà,

consentono per sé, successori ed aventi causa, che a favore della Società, che come sopra rappresentata accetta, sugli appezzamenti di terreno infra descritti all'Art. 2, (ed evidenziati in velatura gialla nelle planimetrie allegate al presente atto sotto le lettere "A";"B" e "C" quali parti integranti e sostanziali) venga costituita la servitù relativa all'esecuzione di uno scavo, all'interramento delle tubazioni trasportanti acqua, di cavidotti contenenti uno o più cavi per trasmissione dati, ed all'esecuzione delle opere sussidiarie e di sicurezza necessarie per il perfetto funzionamento, nonché alla manutenzione ed esercizio dei suddetti manufatti, come meglio risulta negli allegati "A"; "B" e "C" sopra citati

Tale servitù d'acquedotto, larga complessivamente **ml 7,00** (sette virgola zero zero), è costituita da una fascia posta in asse alla tubazione larga **ml 3,00** (tre virgola zero zero), definita "fascia di passaggio", e da ulteriori due fasce laterali a detta fascia larghe entrambe **ml. 2,00** definite "fasce di inedificabilità".

Solo nel tratto di acquedotto ricadente nella particella n. 1291, come meglio in seguito descritta, la servitù d'acquedotto, sarà ridotta ad una larghezza complessiva di **ml 6,00** (sei virgola zero zero), costituita da una fascia posta in asse alla tubazione larga **ml 3,00** (tre virgola zero zero), definita "fascia di passaggio", e da ulteriori due fasce laterali a detta fascia larghe la prima **ml. 1,60** (uno virgola sessanta) a sud e la seconda **ml 1,40** (uno virgola quaranta) a nord definite "fasce di inedificabilità".

All'interno della particella 1291 ma all'esterno dell'area asservita, per quanto di competenza della Società, è autorizzata la eventuale realizzazione di una stazione di rifornimento carburanti, secondo il progetto allegato al

presente atto alla lettera "D" e quindi sono autorizzate fin d'ora le sistemazione a verde, compresi cordonetti di contenimento delle aiuole e la parte di pavimentazione di aree carrabili ricadenti nell'area asservita, nonché l'edificazione del fabbricato servizi previsto dal citato progetto, che con tre minutissime porzioni triangolari penetra per un massimo di 40 cm (quaranta centimetri) in detta area asservita come evidenziato anche nel citato allegato "B" al presente atto.

La "fascia di passaggio" ha lo scopo di garantire, oltre all'esecuzione delle opere sopra descritte, l'accessibilità in ogni tempo a maestranze e mezzi della Società o da essa incaricati, lungo l'asse della tubazione, per l'effettuazione di operazioni gestionali o manutentive.

La "fascia di inedificabilità" ha lo scopo di garantire, oltre all'esecuzione delle opere sopra descritte, il mantenimento di una fascia di adeguata larghezza, che possa permettere nel tempo l'occupazione dei terreni con mezzi e maestranze per l'esecuzione di operazioni di manutenzione straordinaria, di sostituzione, di potenziamento dei manufatti sopra descritti.

ART. 2

I fondi gravati dalla servitù come sopra costituita sono distinti al Catasto Terreni del Comune di **San Giovanni In Marignano**, come di seguito riportato:

ditta ANTONELLI ROBERTA (denominata **A018** nel progetto definitivo citato in premessa) - Catasto Terreni al **Foglio 9**:

- **P.IIa 1092**, seminativo arborato di classe 1 di ha 01 are 18 e ca 11; R.D. Euro 100,65; R.A. Euro 82,35;

- **P.IIa 1097**, seminativo di classe 1 di are 46 e ca 71; R.D. Euro 39,80; R.A.

Euro 32,57;

ditta SPINA PAOLO, SPINA Avv. PIERO E SPINA ALESSANDRO -

(denominata **A017** nel progetto definitivo citato in premessa) Catasto

Terreni al Foglio 9:

- **P.IIa 1090**, seminativo arborato di classe 1 di are 21 e ca 17; R.D. Euro 18,047; R.A. Euro 14,76;

- **P.IIa 1103**, seminativo di classe 1 di are 49 e ca 56; R.D. Euro 38,39; R.A. Euro 28,16;

- **P.IIa 1292**, seminativo di classe 1 di are 98; R.D. Euro 75,92; R.A. Euro 55,67;

ditta ZAGHINI FRANCESCO E STUDIO CASA S.A.S DI MAURI CARLO E

C. (denominata **A017/1** nel progetto definitivo citato in premessa).- Catasto

Terreni al Foglio 9:

- **P.IIa 1291** seminativo di classe 1 di are 37; R.D. Euro 28,66; R.A. Euro 21,02;.

Il tracciato della servitù (comprensivo di entrambe le fasce indicate all'Art. 1) risulta indicato in velatura gialla nelle planimetrie che, approvate sottoscritte dalle parti, si allegano al presente atto sotto le lettere "A"; "B" e "C" di cui formano parte integrante e sostanziale.

ART. 3

Le parti concordemente danno atto che la servitù sopra costituita è al servizio di un tratto di condotta facente parte senza soluzione di continuità dell'opera acquedottistica "Acquedotto della Romagna - 4LSUB23 - Realizzazione della nuova condotta a servizio della Valle del Conca da San Giovanni in Marignano a Morciano di Romagna - I° Lotto - "CUP

E32G05000180005 " dichiarata di Pubblica Utilità da ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - in forza dell'Art. 158 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con determina del Direttore del 9 maggio 2017 n. 79, di approvazione del progetto definitivo e di cui alla variante non sostanziale di tracciato.

Per ogni effetto presente e futuro legato alla realizzazione, gestione, manutenzione, compresa la sostituzione delle condotte o il potenziamento delle stesse, senza che ciò determini un aggravio della servitù, le parti danno atto altresì, che il tracciato di variante non sostanziale della condotta concordato fra le parti stesse, rispetto al progetto definitivo approvato, non ne muta le caratteristiche di diritto in ordine alla Pubblica Utilità che viene concordemente ed esplicitamente riconosciuta sulla condotta stessa lungo la quale detta servitù è stata costituita col presente atto.

ART. 4

I Concedenti garantiscono la piena proprietà e la libera disponibilità dei fondi gravati dalla servitù di acquedotto come sopra costituita, obbligandosi a portare a conoscenza della Società qualsiasi molestia o pretesa di terzi, fatta eccezione per

(dalla tavola dei sotto servizi non risultano evidenti servitù vedrà meglio il Notaio)

ART. 5

I danni che verranno prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione dell'impianto, saranno interamente a carico della Società, e saranno determinati e liquidati a parte entro novanta giorni dalla riconsegna del possesso dei terreni.

ART. 6

I Concedenti riconoscono che le tubazioni, i cavidotti contenenti cavi per trasmissione dati, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie rimarranno di proprietà della Società, che avrà facoltà di rimuoverle in qualunque momento.

ART. 7

I Concedenti riconoscono alla Società il diritto di accedere liberamente ed in ogni tempo, anche successivo alla restituzione in possesso delle aree dopo i lavori di realizzazione dell'acquedotto, all'interno delle fasce soggette a "passaggio" ed "inedificabilità" per gli scopi di cui all'Art. 1 con il personale ed i mezzi d'opera, propri o di incaricati, necessari al fine della sorveglianza, dell'esercizio della manutenzione ordinaria e straordinaria e delle eventuali riparazioni o sostituzioni o potenziamenti, senza che ciò determini un ampliamento della servitù. Eventuali danni prodotti in occasione di tali interventi saranno interamente a carico della Società e verranno di volta in volta determinati e liquidati ai Concedenti.

Resteranno invece a carico dei Concedenti i danni prodotti sempre in occasione di tali interventi ad opere, manufatti o trasformazioni di qualsiasi genere eventualmente autorizzate dalla Società a norma del successivo Art. 9.

ART. 8

I Concedenti si impegnano ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto, che possa comportare pericoli o danni per le tubazioni, per i cavidotti contenenti cavi per trasmissione dati, per i manufatti e per ogni altro tipo di apparecchiature; si impegna inoltre a non ostacolare il libero passaggio, a

non diminuire l'uso e l'esercizio della servitù e, in ogni caso, a non renderla più gravosa.

I Concedenti conservano la proprietà dell'area asservita, restando pertanto a loro carico i tributi e gli oneri gravanti sul fondo.

ART. 9

La Concedente si impegna a non costruire nuove opere di qualsiasi genere all'interno dell'area definita "fascia di passaggio" nonché all'interno dell'area definita "fascia di inedificabilità" come descritte all'Art. 1 e quindi a distanza inferiore a ml. **3,50** (tre virgola cinquanta) dall'asse della tubazione per le due ditte **SPINA PAOLO, SPINA PIERO E SPINA ALESSANDRO (A017)** e **ANTONELLI ROBERTA (A018)** e inferiori a ml. **3,10** (tre virgola dieci) a sud della tubazione e a ml. **2,90** (due virgola novanta) a nord della tubazione per la ditta **ZAGHINI FRANCESCO E STUDIO CASA S.A.S DI MAURI CARLO E C. (A017/1)**.

Le Parti concedenti si impegnano a non porre in essere attività, anche di natura edilizia, che possano porsi in contrasto o interferire con la soluzione progettuale in variante non sostanziale come concordata.

Sia nell'area definita "fascia di passaggio" che nell'area definita "fascia di inedificabilità", in deroga al divieto assoluto di cui al primo comma del presente articolo, qualora i Concedenti intendessero costruire, nell'area sopra indicata, le seguenti opere: canalizzazioni, drenaggi, strade, recinzioni, o opere analoghe, dovrà richiedere preventiva autorizzazione scritta alla Società mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La Società potrà rilasciare l'autorizzazione, se valutata in linea tecnica la compatibilità delle opere da realizzarsi in deroga da parte del concedente,

con le finalità per le quali è stata istituita la servitù di inedificabilità e passaggio, e verificato il fatto che tali opere non rendano in alcun modo più gravosa, l'effettuazione di operazioni gestionali o manutentive o l'esecuzione di operazioni di manutenzione straordinaria, di sostituzione e di potenziamento dei manufatti.

L'autorizzazione conterrà le prescrizioni che i Concedenti dovranno osservare nella realizzazione delle opere autorizzande e sarà efficace nel momento in cui i Concedenti accetteranno dette prescrizioni mediante sottoscrizione del documento autorizzativo.

Senza espressa autorizzazione scritta della Società, o in caso di suo diniego, non sarà legittimo derogare alla servitù d'acquedotto di cui al presente atto.

Nel caso in cui la Società esegua operazioni di sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni, sostituzioni o potenziamenti, senza che ciò determini un ampliamento della servitù, che arrechino danni o distruzione o richiedano la rimozione dei manufatti, opere o trasformazioni autorizzati ai sensi del comma quattro del presente articolo, tali opere, manufatti o trasformazioni non verranno ripristinati, né verranno riconosciuti danni per il ripristino ai Concedenti da parte della Società.

ART. 10

I Concedenti, sull'intera area asservita, potranno eseguire le normali coltivazioni, compresi i frutteti e le altre legittime attività relative all'eventuale esercizio della stazione di servizio prevista sulla particella 1291 del foglio esclusa l'edificazione di nuove costruzioni sia fuori terra che interrate.

Nell'area di servitù non potranno essere posti alberi ad alto fusto così come

definiti dall'art. 892 del Codice Civile.

ART. 11

A corrispettivo della servitù di acquedotto costituita con il presente atto e di tutti i diritti e gli obblighi di cui alle pattuizioni sopra descritte, viene concordemente pattuita ed accettata la somma complessiva di Euro 2.903,73 (duemilanovecentotre virgola settantatre) per la ditta A018 (ANTONELLI ROBERTA), di Euro 2.889,96 (duemilaottocentoottantanove virgola novantasei) per la ditta A017 (SPINA PAOLO, SPINA PIERO E SPINA ALESSANDRO) e di Euro 1.709,67 (millesettecentonove virgola sessantasette) per la ditta A017/1 (ZAGHINI FRANCESCO E STUDIO CASA S.A.S DI MAURI CARLO E C.) che i Concedenti dichiarano di ricevere, alla firma del presente atto, e ne rilascia liberatoria e definitiva quietanza a saldo, dichiarando di non aver null'altro a pretendere.

ART. 12

I Concedenti si impegnano, in caso di trasferimento dei fondi o di parte di essi interessata dalla servitù ad avvertire tempestivamente la Società e a far subentrare l'acquirente in tutti gli obblighi derivanti dal presente atto compresa l'eventuale accettazione delle prescrizioni inerenti ad autorizzazioni in deroga alla fascia di inedificabilità successivamente rilasciate dalla Società, richiamandole nell'atto di trasferimento dell'immobile.

ART. 13

I Concedenti non risponderanno per i danni che dovessero derivare al proprio fondo o a terzi dipendenti dalla costruzione e dall'esercizio dell'acquedotto.

ART 14

Le parti, consapevoli delle conseguenze penali per il caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:

- che le somme come sopra determinate, sono state corrisposte, mediante tre assegni circolari rispettivamente di Euro 2.903,73 (duemilanovecentotre virgola settantatre) emesso all'ordine della sig.ra Antonelli Roberta, Euro 2.889,96 (duemilaottocentoottantanove virgola novantasei) emesso all'ordine dei sig.ri SPINA PAOLO, SPINA PIERO E SPINA ALESSANDRO, Euro 1.709,67 (millesettecentonove virgola sessantasette) emesso all'ordine del sig. ZAGHINI FRANCESCO e della Società STUDIO CASA S.A.S DI MAURI CARLO E C. tutti e tre gli assegni muniti di clausola di non trasferibilità e datati xx settembre 2017 contraddistinti con i numeri xxx xxxxxxxxxxx-xx; xxx xxxxxxxxxxx-xx; xxx xxxxxxxxxxx-xx; e xxx xxxxxxxxxxx-xx tutti e tre emessi dalla Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – Sede centrale di Corso della Repubblica, n. 14 a Forlì;
- che essi dichiaranti NON si sono avvalsi dell'opera di alcun mediatore

ART 15

Il presente atto è soggetto all'Imposta di Registro con l'aliquota del 15% (quindici per cento) ai sensi dell'Articolo 1, Comma 1, della Tariffa Parte I allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 per la servitù e 2% (due per cento per l'occupazione prevista.

ART. 16

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto per ogni effetto di Legge, rinunciando a qualsiasi diritto di ipoteca legale, con esonero da ogni responsabilità al riguardo del competente Conservatore dei Registri Immobiliari.

ART. 17

Per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Forlì.

ART. 18

Tutte le spese del presente atto costitutivo di servitù sono a carico della Società e le parti vogliono che tale atto resti depositato agli atti del Notaio autenticante le firme.

Riccione li, xx ottobre 2017

La parte Concedente.

La Società "Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A."

Repertorio n.

AUTENTICAZIONE di FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di ottobre, in
Riccione nel mio studio al Viale Savignano n. 15.

Certifico ed attesto io sottoscritta dott. ssa Elena Pinto, Notaio in Riccione
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, che:

ANTONELLI ROBERTA nata a _____ () il _____,
residente a _____ () al _____ n. _____,,

SPINA AVV PIERO nato a _____ () il
_____, residente a _____ () al _____ n.

_____, **SPINA PAOLO** nato a _____ () il
_____, residente a _____ () al

_____ n. _____, **SPINA ALESSANDRO** nato a
_____ () il _____, residente a _____

() al _____ n. _____,, **ZAGHINI FRANCESCO** nato a
_____ () il _____, residente a _____

() al _____ n. _____,, **MAURI CARLO** nato a
_____ () il _____, residente a

_____ () al _____ n. _____, e **GOVI GUIDO** nato a
_____ () il _____, residente a

_____ () al _____ n. _____,,

della cui identità personale io Notaio sono certo, ha apposto alle ore
in mia presenza la superiore sua firma in fine e nei margini, all'atto che
precede.

Detto atto è stato da me Notaio letto alle parti. 

ACCORDO PRELIMINARE ALLA COSTITUZIONE DI SERVITU'
PER LA POSA E IL MANTENIMENTO DELLA "CONDOTTA A
SERVIZIO DELLA VALLE DEL CONCA DA SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO A MORCIANO DI ROMAGNA" IN VARIANTE NON
SOSTANZIALE DEL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO

Tra:

1) Società **"ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A."**, Società a capitale totalmente pubblico vincolato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della Romagna, che gestisce la produzione all'ingrosso della risorsa per i territori di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, per mezzo del sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna" (di seguito anche "Romagna Acque"), con sede legale in Forlì (FC) Piazza del Lavoro n.35, con capitale sociale di Euro 375.422.520,90 (trecentosettantacinquemilioniquattrocentoventiduemilacinquecentove nti virgola novanta), interamente sottoscritto e versato suddiviso in 726.915 (settecentoventiseimilanovecentoquindici) azioni del valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) ciascuna, Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini 00337870406, Numero REA FO - 255969, rappresentata in questo atto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Signor **BERNABE' TONINO**, nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Società, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal vigente statuto sociale ed in esecuzione della

deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società stessa in data 27 dicembre 2017 deliberazione n. 160/2017 oggetto n.7, che si conserva agli atti sociali;

“ [redacted] e [redacted] ”

2) **ANTONELLI ROBERTA** nata a [redacted] ([redacted]) il [redacted]
residente a [redacted] ([redacted]) alla [redacted] n. [redacted]
Codice Fiscale: [redacted];

3) **SPINA PIERO** nato a [redacted] ([redacted]) il [redacted], residente a
[redacted] n. [redacted], Codice Fiscale: [redacted];

4) **SPINA PAOLO** nato a [redacted] ([redacted]) il [redacted], residente a [redacted]
[redacted] ([redacted]) alla Via [redacted] n. [redacted], Codice
Fiscale: [redacted];

5) **SPINA ALESSANDRO** nato a [redacted] ([redacted]) il [redacted]
residente a [redacted] ([redacted]) via [redacted] n. [redacted], Codice Fiscale:
[redacted];

6) **ZAGHINI FRANCESCO** nato a [redacted] ([redacted]) il [redacted],
residente in [redacted] ([redacted]), alla [redacted] n. [redacted]
Codice Fiscale: [redacted];

7) Società "**STUDIO CASA S.A.S. DI MAURI CARLO E C.**" (già
"STUDIO CASA - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO GESTIONE
IMMOBILI DI MAURI CARLO & C.") con sede legale in Cattolica (RN),
alla Via Sigismondo, n. 2, Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione al

Registro delle Imprese della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini
0068473041 Numero REA RN 201863, rappresentata in questo atto
dall'unico socio accomandatario e legale rappresentante Signor
MAURI CARLO, nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED],
domiciliato per la carica presso la sede della Società,

in qualità di promissari concedenti sono proprietari, ciascuno per le
rispettive proprietà e diritti, come in seguito specificato al successivo
Art. 1 punto 2, delle aree site in Comune di **San Giovanni in
Marignano (RN)**, identificate al Catasto Terreni al Foglio 9, particelle
1092 e 1097, 1090, 1103, 1292 e 1291, aree tutte interessate alla
realizzazione dell'intervento denominato "*Condotta a servizio della
Valle del Conca da San Giovanni in Marignano a Morciano di
Romagna - 1° Lotto*" il cui Progetto definitivo è stato approvato con
determina del Direttore di ATERSIR n. 79 in data 9 maggio 2017;

[REDACTED] e ancora [REDACTED]

**8) "Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e
Rifiuti"** (di seguito anche "**ATERSIR**") con sede in Bologna (BO) alla
Via Cairoli n. 8/F, ente di diritto pubblico con personalità giuridica
costituita in virtù della Legge Regionale 23 dicembre 2011 n. 23,
Codice Fiscale 91342750378, rappresentata in questo atto da

[REDACTED]
domiciliato per la carica presso la sede di ATERSIR, in virtù dei poteri
ad esso conferiti dalla L.R. 23/2011, dal vigente Statuto Sociale ed in
esecuzione di

e che interviene per presa d'atto e condivisione del presente atto.

Con il presente atto da valere a tutti gli effetti di Legge fra contraenti, e loro aventi causa a qualsiasi titolo, si conviene e stabilisce quanto segue.

PREMESSA :

1) in forza di apposita *"Convenzione per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini"* perfezionata in data 30 dicembre 2008 (e avente scadenza il 31 dicembre 2023) tra le Agenzie d'Ambito di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini e Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a., a quest'ultima è stato demandato il compito di realizzare l'opera acquedottistica il cui progetto è denominato: *"Acquedotto della Romagna - 4LSUB23 - Realizzazione della nuova condotta a servizio della Valle del Conca da San Giovanni in Marignano a Morciano di Romagna – I° Lotto - "CUP E32G05000180005"* nei Comuni di San Giovanni in Marignano (RN) e Morciano di Romagna (RN), curando anche ogni occorrente connessa procedura;

2) Romagna Acque, antecedentemente all'entrata in vigore del disposto dell'art. 158bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (ex art. 7, comma 1, lettera h), legge n. 164 del 2014), ha provveduto alla trasmissione del progetto definitivo predisposto alle allora competenti Amministrazioni Comunali ai fini dell'approvazione con effetti di apposizione del vincolo espropriativo e di dichiarazione di pubblica utilità; in particolare ciò è avvenuto dapprima in data 12 marzo 2010 (a

seguito di approvazione in linea tecnica da parte del Consiglio di Amministrazione di Romagna Acque con delibera n. 7 in data 21 gennaio 2010) e quindi in data 8 agosto 2014 a seguito di nuova approvazione in linea tecnica da parte del Consiglio di Amministrazione di Romagna Acque (con delibera n. 170 in data 28 novembre 2013) resasi necessaria per le variazioni progettuali apportate su richiesta delle stesse Amministrazioni comunali interessate;

3) il progetto definitivo dell'opera pubblica - veniva quindi inserito nel Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato di ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 30 del 28 aprile 2014; in particolare detto progetto (1° lotto) prevede la realizzazione di una condotta in ghisa sferoidale DN 500 in uscita dalla cabina dell'Acquedotto della Romagna dell'Ordoncione, in Comune di San Giovanni in Marignano ed arrivo nel serbatoio del Belvedere, ubicato in Comune di Morciano di Romagna, per una lunghezza complessiva di circa 7.800 (settemilaottocento) metri, garantendo così il collegamento diretto all'Acquedotto della Romagna dei Comuni di San Giovanni in Marignano e Morciano di Romagna;

4) con D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni con L. 11 novembre 2014, n. 164 è stato introdotto l'art. 158bis (*"Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante"*) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. a mente del quale:

4.1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

4.2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4.3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

5) In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 158-bis del D.Lgs. n.

152/2006 e ss.mm.ii., in data 6 agosto 2015, con apposito "Addendum" alla Convenzione sopra richiamata, ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ha conferito a ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A. - quale Gestore del Servizio Idrico di Fornitura di Acqua all'Ingrosso - delega all'esercizio di tutti i poteri espropriativi e, più in generale, ablatori, anche di natura interinale e/o temporanea istituzionalmente spettanti alla stessa Agenzia ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia (D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. e L.R. Emilia Romagna n. 37/2002 e ss.mm.ii.) e funzionali alla realizzazione degli interventi, con particolare riferimento a tutti gli adempimenti preliminari e conclusivi della procedura espropriativa, mantenendo, come per legge, il potere di approvazione dei progetti attraverso indizione di apposita Conferenza di servizi;

6) non essendosi perfezionata - anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - l'approvazione del progetto definitivo da parte dei Comuni di San Giovanni in Marignano e di Morciano di Romagna, Romagna Acque presentava quindi istanza in tal senso ad ATERSIR (con Nota prot. ATERSIR PG.AT/2014/0008073 in data 24 dicembre 2014);

7) conseguentemente ed in attuazione della predetta delega, Romagna Acque, in data 14 settembre 2015, inviava alle ditte proprietarie delle aree interessate (per espropriazione e/o occupazione e/o asservimento) dalla realizzazione degli interventi Comunicazione (ex artt. 8 L.R. 37/2002 e 16 D.P.R. 327/2001) di avvio del

procedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori relativi alla realizzazione della nuova condotta a servizio della Valle del Conca da San Giovanni in Marignano a Marciano di Romagna -1° Lotto e di deposito (presso il proprio Ufficio Espropri nonché presso le sedi dei Comuni interessati) della relativa documentazione, anche al fine di consentire la formulazione di eventuali osservazioni da parte degli aventi diritto; con ciò precisando che, ai sensi degli art. 8 – 14 e degli artt. 15 – 19 della legge regionale n. 37/2002 nonché in relazione a quanto previsto dall'art. 158-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che l'approvazione del progetto definitivo conseguente all'esito dei lavori di apposita Conferenza di Servizi - avrebbe comportato apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità;

8) Romagna Acque provvedeva altresì a dare notizia dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e dell'avvenuto deposito dei relativi elaborati con specifica pubblicazione sul BURERT n. 244 del 23 settembre 2015 (parte seconda) nonché su due quotidiani, uno a diffusione territoriale: IL CORRIERE DI ROMAGNA E DI RIMINI del 24 settembre 2015 e uno a diffusione nazionale: IL GIORNALE del 23 settembre 2015;

9) specifica Comunicazione di avvio del procedimento veniva inviata a mezzo raccomandata A/R in data 14 settembre 2015 al Signor ZAGHINI FRANCESCO e la Società "STUDIO CASA S.A.S. DI MAURI CARLO E C." in qualità di comproprietari delle aree di cui alla Particella n. 1291, Foglio n. 6, del Catasto terreni del Comune di San Giovanni in

Marignano (Partita A017/1 del Piano particellare di esproprio del progetto; detta Comunicazione è risultata ricevuta dal Signor ZAGHINI FRANCESCO in data 19 settembre 2015 e dalla Società "STUDIO CASA S.A.S. DI MAURI CARLO E C." in data 10 ottobre 2015);

10) in ogni caso, in data 22 settembre 2015, la Società comproprietaria "STUDIO CASA S.A.S. DI MAURI CARLO E C." prendeva visione ed estraeva copia del progetto depositato presso l'Ufficio Espropri di Romagna Acque, senza tuttavia provvedere poi alla presentazioni di formali osservazioni; anche da parte del Signor ZAGHINI FRANCESCO non venivano presentate osservazioni al progetto;

11) in data 14 dicembre 2015 Romagna Acque comunicava quindi ad ATERSIR ed ai Comuni interessati la conclusione della fase partecipativa ex artt. 8 L.R. 37/2002 e 16 D.P.R. 327/2001, provvedendo poi alla rimodulazione tecnica del progetto definitivo dell'intervento tenendo conto delle osservazioni pervenute (anche previa verifica presso le Amministrazioni comunali di eventuali osservazioni erroneamente inoltrate loro) e delle relative controdeduzioni;

12) Romagna Acque provvedeva, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 in data 21 gennaio 2016, ad approvare il progetto definitivo - così come aggiornato a conclusione della fase partecipativa - comprensivo di apposito elaborato di sintesi delle osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni per poi inoltrare ad ATERSIR, in data 27 gennaio 2016, formale richiesta di approvazione del progetto con effetti di apposizione del vincolo preordinato

all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;

13) in data 25 febbraio 2016 veniva indetta da ATERSIR Conferenza di Servizi ex art. 158-bis del d.lgs. 152/2006 (con la partecipazione, tra gli altri, dei Comuni di San Giovanni in Marignano e Morciano di Romagna) con sedute tenutesi in data 24 marzo 2016, 21 novembre 2016 e 6 aprile 2017;

14) nell'ambito ed ai fini della suddetta Conferenza di Servizi il Comune di San Giovanni in Marignano si è espresso dapprima dando atto (con Nota prot. 14.264 in data 21 novembre 2016) che la documentazione del progetto definitivo risulta *"coerente con la situazione normativa di fatto e sufficiente per il proseguimento dell'iter di approvazione"*, quindi con parere favorevole della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio (verbale n. 6 in data 16 dicembre 2016) ed infine con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28 febbraio 2017 di formale espressione del parere favorevole all'esecuzione dell'opera (come da progetto definitivo) con riferimento ai profili di stretta competenza comunale quali quelli relativi alla conformità urbanistica, alla localizzazione del tracciato della condotta e alla conferma del vincolo preordinato all'esproprio;

15) ad esito della predetta Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso espressi dalle competenti Amministrazioni (Comune di San Giovanni in Marignano; Comune di Morciano di Romagna; Provincia di Rimini; Autorità di Bacino Marecchia-Conca; Consorzio di Bonifica della Romagna; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di

Ravenna, Forlì- Cesena e Rimini; Comando Logistico dell'Esercito, Ufficio Movimenti e Trasporti; Comando Militare Esercito Emilia Romagna; Aeronautica Militare Comando Prima Regione Aerea) ivi compresi i pareri funzionali al rilascio delle autorizzazioni per la gestione dei cantieri e delle nuove opere (AUSL della Romagna; E-Distribuzione S.p.A.; Hera S.p.A.; Snam Rete Gas; ADRIGAS S.p.A.; Terna S.p.A.), ATERSIR, con Determina del Direttore n. 79 in data 9 maggio 2017, ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 158bis D. Lgs.152/2006, il progetto definitivo dell'intervento *"Realizzazione della nuova condotta a servizio della Valle del Conca da San Giovanni in Marignano a Morciano di Romagna – 1° Lotto"*, nei comuni di San Giovanni in Marignano (RN) e Morciano di Romagna (RN), comportante dichiarazione di pubblica utilità, variante agli strumenti urbanistici finalizzata all'apposizione del vincolo espropriativo e titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera; con ciò demandando a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., in qualità di soggetto delegato ai sensi dell'art. 158- bis c. 3 del D.Lgs. 152/2006, l'effettuazione di tutte le successive attività relative al procedimento;

16) in detta veste Romagna Acque ha provveduto in data 9 giugno 2017 a comunicare - ai sensi degli artt. 18 della L.R. 37/2002 e 20, comma 1, del D.P.R. 327/2001 - l'avvenuta approvazione del progetto definitivo a tutte le ditte proprietarie delle aree interessate dall'intervento; detta comunicazione è stata ricevuta dal Signor ZAGHINI FRANCESCO in data 22 giugno 2017 e dalla Società "STUDIO CASA S.A.S. DI MAURI CARLO E C." in data 19 giugno

2017;

PREMESSO ALTRESI CHE

17) le aree oggetto del presente Accordo, interessate dall'opera idraulica, classificate (come da C.d.U. in data 9 gennaio 2012) dal Comune di San Giovanni in Marignano quali zone agricole E1 – “Zona agricola di pianura” rientranti in fascia di rispetto stradale da PRG e quali “Sistema rurale - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” dal PSC adottato in data 27 giugno 2011, venivano acquistate dal Signor ZAGHINI FRANCESCO e dalla Società "STUDIO CASA S.A.S. DI MAURI CARLO E C." in ragione di 1/2 (un mezzo) indiviso ciascuno in data 23 febbraio 2012 con atto di compravendita a rogito Dott. Pietro di Nardo, Notaio in Rimini, in data 23 febbraio 2012, Repertorio 502/368, registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini il 27/02/2012 e trascritto a Rimini il 28 febbraio 2012 all'art.1968;

18) le predette aree risultano essere state interessate da due richieste di permesso di costruire presentate al Comune di San Giovanni in Marignano dalle ditte attuali comproprietarie ai fini della realizzazione di distributore di carburanti e di cui:

I. la prima presentata in data 29 maggio 2012 riscontrata positivamente dall'Amministrazione in data 30 dicembre 2013 con richiesta di integrazioni e successivamente oggetto di formale archiviazione (con atto del Responsabile del Servizio SUE e SUAP prot. 13717 in data 28 ottobre 2015 per incompletezza delle integrazioni richieste e per decorrenza dei termini in assenza di istanza di proroga;

II. la seconda presentata in data 19 febbraio 2016, riscontrata

dall'Amministrazione dapprima con *"Comunicazione relativa alla richiesta di Permesso di Costruire"* a firma del Responsabile del Servizio SUE e SUAP Prot.n. 7572 in data 19 maggio 2016 dante atto della conclusione favorevole dell'istruttoria tesa al rilascio del titolo abilitativo richiesto e della disposizione di rilascio dello stesso previa integrazione documentale e quindi con Comunicazione dello stesso Responsabile del Servizio prot 10626 in data 10 luglio 2017 di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio e conseguente atto prot. 12515 in data 15 settembre 2017 di *"annullamento in via di autotutela ex Art. 21-nonies – comma 1 - della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. del provvedimento Prot. n. 7572 in data 9 giugno 2017"* ;

PREMESSO E DATO ATTO CHE:

19) le aree di cui sono comproprietari, in ragione di 1/2 (un mezzo) indiviso ciascuno, la Società "STUDIO CASA S.A.S. DI MAURI CARLO E C." ed il Signor ZAGHINI FRANCESCO contraddistinte al Catasto Terreni del Comune di San Giovanni in Marignano al Foglio 9, P.Illa 1291 seminativo di classe 2 di are 37 R.D. Euro 28,66; R.A. Euro 21,02 - sono interessate dalla realizzazione dalla posa della "Nuova condotta" con conseguente costituzione di una servitù d'acquedotto a favore dell'opera, occupazione temporanea delle aree asservite e di ulteriori maggiori aree contermini come da progetto destinate al cantiere di posa della condotta;

20) nell'ambito del procedimento volto all'approvazione del progetto definitivo dell'opera in oggetto Romagna Acque:

I. ha provveduto allo sviluppo della progettazione tenendo debitamente

conto delle previsioni e delle norme degli strumenti urbanistici vigenti, ricercando sempre l'armonizzazione della nuova opera con le infrastrutture presenti o previste privilegiando, ove possibile, la localizzazione della condotta in territorio agricolo al fine di minimizzare gli impatti e consentire la prosecuzione delle relative attività produttive; in particolare avendo accertato, con riferimento alle aree di proprietà del Signor ZAGHINI FRANCESCO e della Società "STUDIO CASA S.A.S. DI MAURI CARLO E C." che i vigenti strumenti urbanistici le classificavano e classificano come zone agricole di pianura (E1) con presenza di fasce di rispetto stradale e in base a PSC approvato in data 28 dicembre 2015 come "Sistema rurale: ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (APA 01)".

II. pur avendo assentito, in data 22 settembre 2015, accesso agli atti progettuali ed estrazione di copia (Regolamento interferenze, stralcio catastale e scheda valore terreni) al Signor MAURI CARLO, legale rappresentante della Società "STUDIO CASA S.A.S. DI MAURI CARLO E C." non ha acquisito alcuna osservazione da parte dei suddetti comproprietari;

III. si è comunque attivata autonomamente per verificare presso l'Amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano (con Nota prot. 9347 in data 5 ottobre 2015) la veridicità di quanto affermato dalla Società "STUDIO CASA S.A.S. DI MAURI CARLO E C." in occasione del citato accesso agli atti in merito alla esistenza di una favorevole "Comunicazione relativa alla richiesta di permesso di costruire" riguardante impianto di distributore carburanti da insediare sulle aree

interessate dal progetto dell'opera pubblica e chiedendo segnatamente chiarimenti in ordine alla validità del supposto Permesso di costruire e comunque della conformità del progetto del distributore rispetto alle previsioni urbanistiche dell'area; a tale richiesta ha dato riscontro il Comune di San Giovanni in Marignano con Nota del Responsabile del Servizio Servizi tecnici - SUAP, prot. 14045 in data 4 novembre 2015 comunicando che la pratica riguardante la richiesta di Permesso di costruzione per distributore di carburante era stata oggetto di archiviazione con atto prot. 13717 in data 28 ottobre 2015;

IV. ha pure preso doverosamente atto che in sede di Conferenza di Servizi funzionale all'approvazione del progetto definitivo con apposizione di vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità lo stesso Comune di San Giovanni in Marignano si è espresso favorevolmente in ordine alla conformità dell'opera pubblica rispetto ai vigenti strumenti urbanistici precisando - come da Deliberazione Consiliare n.17 del 28 febbraio 2017 - che *"per quanto riguarda l'opera da realizzare sul territorio del Comune di San Giovanni in Marignano non risulta necessaria alcuna variante urbanistica, essendo le opere già conformi agli strumenti urbanistici comunali, mentre con l'approvazione del progetto definitivo si definisce la localizzazione delle aree interessate dai lavori e la conseguente conferma e precisazione dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio"*;

21) a seguito della intervenuta approvazione da parte di ATERSIR (con Determinazione del Direttore n. 79 in data 9 maggio 2017, ritualmente

notificata da Romagna Acque alle ditte proprietarie delle aree interessate) del progetto definitivo dell'opera con dichiarazione di pubblica utilità, in data 19 luglio 2017 il Signor ZAGHINI FRANCESCO e la Società "STUDIO CASA S.A.S. DI MAURI CARLO E C." hanno presentato osservazioni sull'indennità proposta quantificando l'indennità totale asseritamente dovuta per diritti di servitù, occupazioni e danni in Euro 360.916,00 (trecentosessantamilanovecentosedici virgola zero zero) e proposto ricorso al TAR Emilia Romagna – Bologna per l'annullamento dell'approvazione del progetto definitivo; nel relativo giudizio, attualmente pendente, si sono costituiti Romagna Acque e ATERSIR; in relazione al contenzioso promosso dai comproprietari delle suddette aree ed in ragione dell'oggettivo interesse pubblico alla realizzazione dell'opera funzionale alla risoluzione delle problematiche di approvvigionamento idrico dei comuni di Morciano, San Clemente, Montefiore, Gemmano, Montescudo, Monte Colombo che attualmente avviene attraverso campi pozzi che attingono esclusivamente dal sub alveo del Fiume Conca, con limitazioni quantitative in particolare nel periodo estivo per la necessità di mantenere il deflusso minimo vitale per tutti i corsi d'acqua, Romagna Acque - pur consapevole della piena adeguatezza e correttezza, tecnica e procedimentale, del proprio operato - ha ritenuto doveroso avviare un confronto con le Ditte soprarichiamate al fine di verificare eventuali affinamenti di tracciato atti a non incidere sulle attività produttive che in futuro dovessero essere assentite sulle aree interessate;

22) ad esito di dette verifiche in contraddittorio Romagna Acque ha riscontrato - a seguito di approfondite analisi tecniche ed economiche - la possibilità di realizzare il progettato acquedotto con un tracciato in variante non sostanziale interessante le sole p.lle 1291, 1292 e 1097; ciò in particolare tenendo conto delle esigenze di uso futuro di dette aree e della condivisione dei proprietari tutti ed in particolare sulla soluzione tecnica individuata e della loro manifestata disponibilità ad assentire costituzione di servitù d'acquedotto (fascia di rispetto e fascia di in edificabilità) e ad accettare l'indennità loro offerta con Comunicazione prot 5647 in data 5 giugno 2017, oltre che della manifestata disponibilità a rinunciare al contenzioso promosso innanzi al TAR Emilia Romagna (R.G. 535/2017);

23) la possibile soluzione tecnica individuata è stata dettagliatamente illustrata in quattro elaborati tecnici: All. "A" Scheda descrittiva di Servitù ditta proprietaria della particella 1097; All. "B" Scheda descrittiva di Servitù ditta proprietaria della particella 1291; All."C" Scheda descrittiva di Servitù ditta proprietaria della particella 1292 e All. "D" planimetria delle opere interferenti con l'Acquedotto approvato nella particella 1291; che firmati dalle parti si allegano al presente atto e che costituiscono tutti, nessuno escluso, parte integrante e sostanziale al presente Accordo che comporta l'interessamento di tre ditte catastali contermini di proprietà che hanno tutte manifestato la propria disponibilità ed adesione alla costituzione di servitù d'acquedotto (fascia di rispetto e fascia di in edificabilità) con accettazione della relativa indennità, come esplicitamente e

dettagliatamente descritto nell'atto di costituzione di servitù noto alle Parti in ogni dettaglio che si allega al presente Accordo sotto la lettera "E" quale parte integrante e sostanziale, con la precisazione che tale atto successivo al presente accordo, a norma dell'art 45 del d.P.R. 327/2001, costituisce interruzione della legittima procedura espropriativa a sua tempo avviata e citata in premessa;

- la concreta fattibilità della individuata soluzione tecnica come descritta sinteticamente negli Allegati "A", "B", "C" e "D" al presente atto, e quindi il perfezionamento dell'Atto di costituzione volontaria di servitù, di cui al richiamato Allegato E, sono espressamente condizionati all'acquisizione da parte di Romagna Acque di tutti gli atti necessari al perfezionamento dell'adeguamento progettuale e quindi all'acquisizione di ogni atto di Enti e/o Amministrazioni, competenti per legge, necessario per la realizzazione dell'opera pubblica da parte di Romagna Acque.

TUTTO CIÒ PREMESSO

a far parte integrante e sostanziale del presente atto da valere a tutti gli effetti di legge fra i contraenti e loro aventi causa a qualsiasi titolo, si conviene e stabilisce quanto segue.

= ARTICOLO 1 =

1.1 - Le parti concordano, senza riserva alcuna, sulla soluzione tecnica di adeguamento del tracciato in variante non sostanziale, all'uopo elaborata da Romagna Acque, come descritta sinteticamente negli Allegati "A", "B", "C" e "D" al presente Accordo di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, acconsentendo fin d'ora che la stessa Società

compia ogni attività e operazione necessaria a tale fine e riguardante le aree di cui al successivo punto 1.2.

1.2 - La soluzione tecnica interessa, ai fini della costituzione della relativa servitù di acquedotto, le aree di seguito indicate e che comunque saranno meglio precisate e dettagliate con elementi catastali verificati e aggiornati nell'atto di costituzione di servitù, All. "E" al presente Accordo di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

- ditta **ANTONELLI ROBERTA** (denominata **A018** nel progetto definitivo citato in premessa) proprietaria del terreno sito in Comune di **San Giovanni in Marignano** distinto al Catasto Terreni al **Foglio 9, Particelle :**

- **1092**, seminativo arborato, classe 1, ha 1, are 18:11, Reddito Dominicale Euro 100,65, Reddito Agrario Euro 82,35;
- **1097**, seminativo arborato, classe 1, are 46:71, Reddito Dominicale Euro 39,80, Reddito Agrario Euro 32,57;

Confini:

- ditta **SPINA Avv. PAOLO, SPINA PIERO E SPINA ALESSANDRO** (denominata **A017** nel progetto definitivo citato in premessa) proprietari in ragione di 1/3 (un terzo) indiviso ciascuno del terreno sito in Comune di San Giovanni in Marignano distinto al Catasto Terreni al **Foglio 9, Particelle :**

- **1090**, seminativo arborato, classe 1, are 21:17, Reddito Dominicale Euro 18,04, Reddito Agrario Euro 14,76;
- **1103**, seminativo, classe 1, are 49:56, Reddito Dominicale Euro 38,39, Reddito Agrario Euro 28,16;

- **1292**, seminativo, classe 1, are 98:00, Reddito Dominicale Euro 75,92, Reddito Agrario Euro 55,67.

Confini:

- ditta **ZAGHINI FRANCESCO e Società "STUDIO CASA S.A.S. DI MAURI CARLO & C.** (denominata **A017/1** nel progetto definitivo citato in premessa) proprietari in ragione di 1/2 (un mezzo) indiviso ciascuno del terreno sito in Comune di San Giovanni in Marignano distinto al Catasto Terreni al **Foglio 9 P.IIa:**

- **1291**, seminativo, classe 1, are 37:00, Reddito Dominicale Euro 28,66, Reddito Agrario Euro 21,02.

Confini:

1.3 - La soluzione tecnica convenuta comporta la posa della condotta sui terreni di proprietà dei Promissari Concedenti, la conseguente costituzione di una servitù d'acquedotto a favore dell'opera di pubblica utilità interessante senza soluzione di continuità tutti i terreni delle tre ditte descritte al punto **1.2** precedente e l'occupazione temporanea delle aree asservite e di ulteriori maggiori aree contermini a queste, tutte destinate al cantiere di posa della condotta e più precisamente, per l'anticipo dei lavori prevista al successivo **1.4**, , l'intera particella **1291** del foglio **9** sita nel Comune di San Giovanni in Marignano (RN).

1.4 - Per la parte di condotta in variante di tracciato non sostanziale, ricadente nella P.IIa **1291** e per **15** (quindici) metri lineari di condotta in due porzioni contermini delle P.IIe **1292** e **1097**, Romagna Acque si impegna a posare definitivamente e in anticipo la condotta e tutti i suoi accessori, entro sei mesi dall'ottenimento dell'approvazione da parte di

ATERSIR dell'adeguamento progettuale e di ogni altro atto di competenza di altri Enti e/o Amministrazioni necessario per la realizzazione dell'opera pubblica da parte di Romagna Acque e la conseguente costituzione con scrittura privata autenticata da notaio della servitù d'acquedotto (Allegato "E" al presente Accordo) con tutte le parti promissarie concedenti.

= ARTICOLO 2 =

2.1 Romagna Acque si impegna al solerte svolgimento delle attività funzionali all'acquisizione degli atti di assenso, nulla osta, pareri, autorizzazioni e di ogni altro atto necessario al perfezionamento dell'approvazione da parte di ATERSIR dell'adeguamento al progetto definitivo (approvato con Determinazione del Direttore di ATERSIR n. 79/2017) come da soluzione tecnica di cui agli Allegati "A", "B", "C" e "D" al presente atto.

2.2 I Signori proprietari promissari concedenti, come identificati in epigrafe a questo Accordo, si impegnano, per sé per i propri successori e aventi causa, alla sottoscrizione dell'Atto di costituzione di servitù di cui all'Allegato "E" al presente atto e quindi a concedere a Romagna Acque, che come sopra rappresentata si impegna ad accettare, ai sensi dell'art. 45 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e a titolo di servitù d'acquedotto (costituita da una fascia centrale di passaggio e da due fasce laterali di inedificabilità), il diritto di collocare, ricollocare e mantenere i manufatti/impianti come descritti negli Allegati "A", "B" e "C" sull'area di loro proprietà, come meglio identificate all'art. 1.2; quanto sopra con espressa accettazione del corrispettivo proposto da

Romagna Acque e pattuito per la costituzione della servitù di acquedotto nonché di tutti i diritti e gli obblighi come da Allegato "E" al presente atto.

2.3 Il Signor ZAGHINI FRANCESCO e la Società "STUDIO CASA S.A.S. DI MAURI CARLO & C., quali comproprietari dell'area contraddistinte all'Art. 1.2, come sopra presenti e rappresentati, si obbligano a rinunciare (a spese compensate), prima del perfezionamento dell'Atto di costituzione di servitù, al giudizio (R.G. 535/2017) promosso innanzi al TAR Emilia Romagna -Bologna per l'annullamento dell'approvazione del progetto definitivo di cui LL determina del Direttore di ATERSIR, n.79 del 9 maggio 2017.

2.4 Le Parti promissarie concedenti, come sopra presenti e rappresentate, si impegnano altresì a non porre in essere attività, anche di natura edilizia, che possano porsi in contrasto o interferire con la soluzione progettuale oggetto del presente accordo.

2.5 Le Parti promissarie concedenti, come sopra presenti e rappresentate, si impegnano, in caso di trasferimento dei fondi o di parte di essi interessata dalla servitù ad avvertire tempestivamente la Società e a far subentrare l'acquirente in tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo.

= ARTICOLO 3 =

Il perfezionamento dell'Atto di costituzione volontaria di servitù, con contenuti, termini e condizioni di cui all'Allegato "E" al presente Accordo è espressamente condizionato:

3.1- l) all'acquisizione di ogni atto di Enti e/o Amministrazioni,

competenti per legge, necessario per la realizzazione dell'opera pubblica da parte di Romagna Acque, nonché, qualora necessaria, dell'autorizzazione da parte di ATERSIR, per l'adeguamento progettuale come rappresentato sinteticamente negli Allegati "A", "B", "C" e "D" al presente atto, entro un anno dalla data del presente Accordo; e

3.1-//) alla avvenuta rinuncia (a spese compensate) da parte del Signor ZAGHINI FRANCESCO e della Società "STUDIO CASA S.A.S. DI MAURI CARLO E C." al giudizio promosso innanzi al TAR Emilia Romagna Bologna (R.G. 535/2017).

3.2 Ove non si verificano le condizioni di cui ai punti 3.1.-i). e/o 3.1- ii), Romagna Acque potrà comunque procedere alla realizzazione del progetto definitivo come approvato con Determinazione del Direttore di ATERSIR n. 79/2017 attivando, come per legge, le ordinarie procedure di acquisizione delle necessarie servitù sulle aree di proprietà delle ditte descritte al precedente Art. 1.2. Il mancato avveramento della condizione di cui sub 3.1 I), non comporta alcuna responsabilità in capo a Romagna Acque nei confronti delle Parti promissarie concedenti e/loro aventi causa, che pertanto non sarà tenuta a corrispondere alcunché e a qualsiasi titolo alle Parti promissarie acquirenti.

= ARTICOLO 4 =

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto per ogni effetto di Legge, con esonero da ogni responsabilità al riguardo del competente Conservatore dei Registri Immobiliari.

= ARTICOLO 5 =

Tutte le spese del presente atto sono a carico della Società "Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.".

Il presente atto resterà depositato agli atti del Notaio che né autenticherà le firme.

Allegati alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 3 del 31 gennaio 2018

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione dell'Accordo preliminare alla costituzione di servitù per la posa e il mantenimento della condotta a servizio della Valle del Conca da San Giovanni in Marignano a Morciano di Romagna, in variante non sostanziale del progetto definitivo approvato.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 31 gennaio 2018

Approvato e sottoscritto

IL Presidente

F.to Sindaco Tiziano Tagliani

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 8 febbraio 2018

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

